



Capitaneria di Porto di Ancona

ORDINANZA N. 147/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTO** il Decreto del Ministero degli Interni in data 31.07.1934 in materia di "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 13.05.1940 n. 690 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTA** la legge 31.12.1982 n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** l'art. 6 dell'Ordinanza n. 59/1999 del 6 Luglio 1999, volta ad approvare la *"Disciplina degli accosti nel Porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima"*, con cui viene vietato l'ingresso alle navi cisterna nel porto di Ancona;
- VISTO** il *"Regolamento per le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina alle navi e ai galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Ancona"* approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 30/2015 del 07.05.2015, nella sua versione consolidata;
- VISTA** l'Ordinanza n. 140/2018 del 25.10.2018, concernente l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Ancona, per le manovre di ingresso/uscita delle motocisterne adibite al servizio di bunkeraggio;
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna Serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 in data 19.07.2002 per oggetto: disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTA** la legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** opportuno, alla luce delle esperienze maturate, provvedere ad una parziale revisione della disciplina dettata per l'effettuazione delle operazioni delle unità adibite al servizio di bunkeraggio all'interno del Porto di Ancona, anche al fine di ridurre i rischi derivanti dallo svolgimento di frequenti e ripetute manovre di ingresso/uscita di tale tipologia di unità;

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando, in via generale, il divieto di stazionamento nel porto di Ancona per le navi cisterna, le unità erogatrici del servizio di bunkeraggio – regolarmente inserite in

apposito atto concessorio – qualora impiegate in più operazioni di bunkeraggio nell'arco di 24 ore, tra un rifornimento e l'altro potranno ormeggiare in porto nella Banchina assegnata di volta in volta dall'Autorità Marittima, ferma restando l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) le cisterne di carico dell'unità devono essere state utilizzate esclusivamente per il trasporto di prodotti petroliferi di classe "C" (IFO 380) e/o oli lubrificanti. Al riguardo, il Comandante della nave, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, dovrà allegare all'istanza apposita dichiarazione attestante la sussistenza del presente requisito;
- b) qualora, al contrario, l'unità sia stata precedentemente impiegata per il trasporto di prodotti infiammabili (Categoria A e B), dovrà essere preventivamente acquisita la certificazione di "gas free" o "stato di non pericolosità" dal Chimico di porto;
- c) il Comando di bordo dovrà dichiarare che non saranno effettuati durante la sosta in porto lavori che prevedano l'uso di fonti termiche. In caso contrario, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 77/2002 per i lavori con fiamma, dovrà essere acquisita, preventivamente, la certificazione di "gas free" o "stato di non pericolosità" dal Chimico di porto;
- d) la sosta dell'unità in questione non dovrà, in alcun modo, pregiudicare l'operatività della banchina assegnata, in ragione della programmazione accosti effettuata dall'Autorità Marittima;
- e) il personale di bordo dovrà costantemente verificare la tenuta degli ormeggi, anche in ragione di possibili e future condizioni meteo avverse;
- f) gli apparati antincendio e di esaurimento di bordo dovranno essere mantenuti in piena efficienza, al fine di fronteggiare eventuali emergenze;
- g) l'unità dovrà essere pronta a muovere, a proprie spese, ad insindacabile richiesta dell'Autorità marittima.

L' Autorità marittima si riserva di valutare, di volta in volta, l'adozione di ogni altra prescrizione che riterrà opportuno impartire per il caso di specie.

Articolo 2

La richiesta di assegnazione della Banchina, sentito il Nostromo di servizio nel giorno interessato, deve essere inoltrata attraverso il sistema "PMIS", in accordo con quanto previsto dall'Ordinanza n. 135/2017 del 13.11.2017, nella sua versione consolidata.

L'assegnazione della Banchina, individuata di volta in volta dall'Autorità Marittima anche in ragione della programmazione effettuata, sarà in ogni caso subordinata alla verifica della effettiva disponibilità della stessa per l'intera durata dello stazionamento dell'unità.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca

reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav.

Il personale addetto al servizio dei porti, oltre a quanto previsto nel presente articolo sarà perseguito disciplinarmente ai sensi dell'art. 1251 e seguenti del codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 24.12.2019

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Enrico MORETTI**